

Sul rapporto di responsabilità fra coordinatore e altre figure

Il coordinatore assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti ma ad essi si affianca con compiti di coordinamento e controllo per offrire la massima incolumità dei lavoratori operanti in cantiere.

Di G. Porreca.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 17468 del 5 maggio 2011 (u. p. 24 marzo 2011) - Pres. Brusco – P. M. Gialanella - Est. Piccialli - Ric. L. G.

Commento a cura di G. Porreca.

Bari, 29 Ago - Ancora una sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che in questa circostanza mette in particolare in evidenza che la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro ma ad essi si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia per la incolumità dei lavoratori e ciò anche se la legge non impone una sua presenza costante in cantiere. Ciò che costantemente invece dallo stesso deve essere garantita, secondo la suprema Corte, è la verifica che nel cantiere non vengano compiute operazioni rischiose e pericolose come quella che era in corso al momento dell'infornuto portato all'esame della stessa Corte in questa circostanza, operazione considerata dal coordinatore compiuta di prassi e routinaria, anche se nella sua irregolarità, e che proprio per questo avrebbe invece richiesto un suo intervento di correzione.

Il caso ed il ricorso alla Corte di Cassazione

Un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere edile ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza emanata dalla Corte di Appello che, anche se ha riformato in meglio la sentenza di primo grado quanto al beneficio della non menzione, lo ha comunque ritenuto responsabile delle lesioni personali colpose in danno di un lavoratore a seguito di un infornuto sul lavoro, unitamente ad un altro imputato nella qualità di responsabile di cantiere non ricorrente.

L'infornuto in esame si era verificato all'interno di un cantiere durante un'operazione di scarico di alcuni travetti da una gru a causa dello sganciamento del carico che ha finito con l'investire uno dei lavoratori impegnati nell'attività di carico e scarico. L'addebito contestato all'imputato era legato al fatto che questi, violando gli obblighi derivategli dalle sue qualità, aveva omesso di verificare le modalità di svolgimento delle operazioni di scarico di materiali edili a mezzo della gru. E' stato infatti accertato che il piano di sicurezza dallo stesso redatto aveva previsto correttamente la predisposizione di appositi accorgimenti al fine di evitare rischi di caduta del carico della gru causati da errata imbracatura ed inoltre che lo stesso coordinatore si era recato frequentemente in cantiere per verificare il lavoro svolto. L'addebito formalizzato era quindi quello di non aver contestato come coordinatore in fase di esecuzione le modalità irregolari di trasferimento dei carichi (con carichi in particolare eccessivi), ritenute frutto di una prassi routinaria, e di non aver inoltre impartito delle opportune prescrizioni, più rigorose e specifiche, come poi del resto ha fatto dopo l'infornuto.

Nel ricorso l'imputato ha contestato la contraddittorietà delle decisioni della Corte di merito che aveva ravvisato una sua condotta omissiva pur riconoscendo che lo stesso aveva proceduto ad effettuare delle verifiche in cantiere, quasi prefigurando un obbligo di presenza continua nel cantiere che non è previsto dalla norma. Lo stesso ha sostenuto, altresì, che nell'accaduto sarebbero state individuate delle condotte colpose ascrivibili ad altri e non a lui ed alla sua qualità professionale quali il sollevamento di un carico eccessivo, le modalità di parcheggio del camion ove erano allocati i travetti ed il transito in loco del lavoratore durante le operazioni.

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso, ritenuto manifestamente infondato, è stato rigettato dalla Corte suprema che ha giudicato corretto e congruo il giudizio formulato sulla sua responsabilità dalla Corte di merito. Nel rigettare il ricorso la Sez. IV ha espresse delle riflessioni e formulate delle considerazioni sull'attività dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e sulle sue responsabilità rispetto ad altre figure che pure si occupano di sicurezza nei cantieri medesimi.

In tema di infortuni sul lavoro, ha sostenuto la Sez. IV, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 494 del 1996 (all'epoca vigente), ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dal canto suo, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

“Trattasi”, ha proseguito la suprema Corte, “di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori”. In questa prospettiva, “non irragionevole è la contestazione relativa alla mancata verifica della rischiosità e pericolosità delle operazioni di scarico del tipo di che trattasi (ritenute “comuni”), senza che alla Corte di merito possa addebitarsi di avere ipotizzato un obbligo (che non è nella legge) di presenza costante nel cantiere da parte del coordinatore”.

“L'obbligo di verifica”, ha sostenuto ancora la suprema Corte, “(questo sì da attuare costantemente) è invece proprio del ruolo di coordinatore per l'esecuzione e risulta (secondo apprezzamento di fatto incensurabile perché non irragionevole) essere rimasto insoddisfatto a fronte della prassi operativa “irregolare” che, in quanto comunemente osservata, avrebbe potuto e dovuto essere stata attenzionata e adeguatamente contrastata (come poi dopo l'incidente)”. E' stato ritenuto giusto dalla Corte di Cassazione in conclusione ed in definitiva l'addebito fatto al coordinatore in quanto “proprio l'osservanza degli obblighi di controllo avrebbero potuto contrastare le condotte colpevole (affatto imprevedibili) di altri: in primo luogo, quella del responsabile del cantiere”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 17468 del 5 maggio 2011 (u. p. 24 marzo 2011) - La figura del coordinatore assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti ma ad essi si affianca con compiti di coordinamento e controllo per offrire la massima incolumità dei lavoratori operanti in cantiere.